

PROCEDURE SU RIENTRO AL LAVORO – SITUAZIONI DI FRAGILITÀ INDIVIDUALE

(tratto da indicazioni di: Regione Friuli Venezia Giulia: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria: indicazioni per il rientro al lavoro nella attività non sanitarie, aggiornate alla luce di quanto indicato sul tema nel recente Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e della Circolare del Ministero della Salute di data 29 aprile 2020 in merito alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, nonché sulla scorta del confronto con i portatori di interesse)

Sono da ritenersi **ipersuscettibili/fragili** i lavoratori che presentano una delle seguenti condizioni cliniche/patologie: *malattie cardiovascolari, malattie endocrino-dismetaboliche (es: diabete, obesità grave con BMI > 40), malattie respiratorie, cancro, stati di immunodepressione congeniti o acquisiti, malattie epatiche e renali.*

Ai fini della necessità di adottare particolari misure a tutela della salute di questi lavoratori, **il datore di lavoro** in coordinamento con Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e MC **invia una comunicazione a tutti i lavoratori** per informarli che varie condizioni di fragilità e malattie attuali o pregresse predispongono a complicazioni nel caso di infezione da Sars-Cov2 e per illustrare ai lavoratori le seguenti possibilità:

1. Al lavoratore che ritenga far parte di queste categorie, andrà raccomandato di rivolgersi direttamente al **Medico Specialista** che lo ha in cura o al **Medico di Medicina Generale** per una valutazione del suo stato di salute e per gli eventuali provvedimenti del caso. Nel caso in cui il MMG avesse già rilasciato la sua certificazione risulta non necessario ogni altro intervento del Medico Competente
2. Il **lavoratore** può farsi **parte attiva** nel segnalare tale stato al MC. Il MC, ove sia già in possesso di tutte le informazioni sufficienti e vagliati i profili inerenti il rischio specifico, esprime il suo parere al DdL in merito allo stato di ipersuscettibilità, di modo che siano vagliate le possibilità di adibizione ad una postazione di lavoro confacente o altri provvedimenti.

Nei casi ove il MC non sia in possesso di tutte le informazioni necessarie, richiede al Lavoratore di trasmettergli tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità (a tal fine può essere accettata unicamente documentazione sanitaria prodotta da strutture o professionisti sanitari appartenenti al Sistema Sanitario Nazionale o con esso convenzionati)

3. Nel caso in cui il MC ritenga necessario ed opportuno che tale valutazione debba comportare anche una variazione provvisoria ed agli atti del Giudizio di Idoneità ed ove sia possibile rispettare integralmente tutte le misure legislative di contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2, è sua facoltà fornire indicazioni al Lavoratore di fare formale richiesta di ulteriore **visita ai sensi dell'art. 41 comma 2 lettera c.** Anche in questo caso il lavoratore deve trasmettere al MC tutta la documentazione utile a comprovare la sua condizione di particolare fragilità.

Il **Medico Competente**, o su sua iniziativa in base alla conoscenza acquisita dai controlli sanitari periodici delle situazioni di maggiore fragilità o in base alle richieste pervenute, trasmetterà al datore di lavoro un elenco delle persone fragili nel rispetto della privacy (solo nome e cognome senza nessuna indicazione di carattere sanitario), e collaborerà con datore di lavoro e SPP per la tutela del lavoratore che potrà avvenire o mediante ulteriori misure aggiuntive di prevenzione e protezione specifiche o mediante provvedimenti di astensione dall'attività lavorativa utilizzando le eventuali misure amministrative previste dai vari DPCM.



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

Per il **reintegro** progressivo di **lavoratori dopo l'infezione da COVID19**, il Medico Competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro al fine di verificare l'idoneità alla mansione e per valutare profili specifici di rischio (indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia)

Il datore di lavoro provvederà alla tutela dei lavoratori nel rispetto della privacy. Andranno tutelati anche i lavoratori di cui sono note le condizioni di ipersuscettibilità, anche se non segnalate dai diretti interessati (es. lavoratrici in astensione posticipata per gravidanza, lavoratori disabili - Legge 68/99).

In Fede

Il Medico Competente
Dott.ssa Katja POLH